

# Decreto federale che stanZIA un credito quadro per impegni eventuali nella promozione dell'alloggio per il periodo 2015–2021

*Disegno*

del ...

---

*L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,*

visto l'articolo 167 della Costituzione federale<sup>1</sup>;

visto l'articolo 43 lettera b della legge del 21 marzo 2003<sup>2</sup>

sulla promozione dell'alloggio;

visto il messaggio del Consiglio federale del 20 agosto 2014<sup>3</sup>,

*decreta:*

## **Art. 1**

<sup>1</sup> Per promuovere un'offerta di alloggi a pigioni e prezzi moderati è stanziato un credito quadro di 1900 milioni di franchi destinato a finanziare impegni eventuali.

<sup>2</sup> Il credito quadro di cui al capoverso 1 può essere impiegato in particolare per accordare:

- a. fideiussioni della Confederazione per prestiti concessi dalla Centrale d'emissione per la costruzione di abitazioni;
- b. fideiussioni al regresso della Confederazione a favore della Cooperativa di fideiussione ipotecaria delle società svizzere per la costruzione di abitazioni.

<sup>3</sup> Il credito quadro è valido dal 1° luglio 2015 al 31 dicembre 2021.

## **Art. 2**

Il presente decreto non sottostà a referendum.

<sup>1</sup> RS 101

<sup>2</sup> RS 842

<sup>3</sup> FF 2014 5493

Stanzia un credito quadro per impegni eventuali nella promozione dell'alloggio per il periodo 2015–2021. DF

---